



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 13 – 01 ottobre 2020**

05.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

- Sig.ra Sara RUNGGALDIER

Riunione del 24 Settembre 2020

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò – Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 83.19.20 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- RUNGGALDIER SARA: *“Per aver, in violazione dei principi di probità e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, veicolato tramite social network alcune immagini che la ritraevano in atteggiamento denigratorio ed offensivo nei confronti della FIPAV. Contestate le aggravanti di cui alle lettere D e F dell’Art. 102 Reg. Giur.”.*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell’incolpata per l’udienza del 16 Settembre 2020 in videoconferenza, dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, era presente l’atleta Sara Runggaldier la quale formulava apposita istanza per l’assistenza tecnica di un legale all’esito della quale il Tribunale rinviava il procedimento all’udienza del 24 Settembre 2020 in videoconferenza.

In tale udienza, alla presenza del rappresentante della Procura Federale, compariva il legale nominato dall’incolpata, Avv. Cristoph Senoner e personalmente l’atleta Sara Runggaldier.

Il Tribunale, all’esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;



IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Preso atto della memoria difensiva depositata dal legale dell'incolpata;
- Udito il difensore dell'incolpata e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione inoltrata in data 09 Marzo 2020 dal CR FIPAV Alto Adige alla Procura Federale Fipav, a mezzo della quale si evidenziava la condotta antiregolamentare tenuta dall'atleta Sara Runggaldier allorché erano comparse sui social delle fotografie che ritraevano la stessa in palese atteggiamento di scherno nei confronti della Fipav ed in particolare alcune immagini che riproducevano l'atleta con il dito medio alzato unitamente ad alcune scritte.

La Procura Federale, aperta l'indagine relativa al procedimento con l'acquisizione dei predetti documenti, comunicava all'odierna incolpata l'avvio dell'azione disciplinare e, successivamente, l'atto di conclusione delle indagini all'esito del quale l'incolpata faceva pervenire, in data 01 Giugno 2020, una comunicazione a mezzo della quale, riconoscendo la responsabilità diretta della condotta alla stessa contestata, si scusava per l'accaduto precisando che non era stata sua intenzione schernire oppure offendere la Federazione, dovendosi ricondurre tutto quanto ad un mero episodio di goliardia tra atlete appartenenti al medesimo sodalizio.

La Procura medesima, ritenendo comunque esaurita la fase istruttoria e ritenuta comprovata la dedotta responsabilità disciplinare, deferiva l'incolpata innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Le conclusioni cui è pervenuto l'Ufficio della Procura Federale sono ritenute pertinenti e condivisibili.

E' emerso, infatti, dall'istruttoria del procedimento e dagli atti depositati, come l'atleta Sara Runggaldier sia venuta meno ai propri doveri di correttezza posti a fondamento di ogni rapporto associativo, avendo assunto la stessa nel contesto delle riproduzioni fotografiche in esame, un atteggiamento palesemente volgare ed offensivo nei confronti della Federazione di appartenenza.



La condotta contestata all'atleta, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della stessa, si ritiene grave e del tutto contraria ai principi di lealtà e correttezza cardini dell'ordinamento Fipav, allorché il tenore delle immagini pubblicate non possono integrare un semplice fatto goliardico, andando le stesse palesemente a ledere la dignità e la reputazione della Fipav, a prescindere dall'esatta identificazione dell'autore delle scritte sopra impresse nelle foto.

A ciò si aggiunga che l'atleta non ha mai disconosciuto il fatto ed anzi ha pienamente riconosciuto, con la comunicazione del 01 Giugno 2020, la responsabilità diretta in ordine alla condotta alla stessa contestata, scusandosi peraltro per l'accaduto e precisando che non era stata sua intenzione schernire oppure offendere la Federazione, dovendosi ricondurre tutto quanto, a suo dire, ad un mero episodio di goliardia tra atlete appartenenti al medesimo sodalizio.

In tale contesto le difese successivamente svolte dall'atleta nella memoria depositata ed in udienza appaiono non condivisibili e prive di pregio.

Se da un lato, infatti, nel merito della contestazione non possono trovare ingresso le difese formulate, allorché le foto assumono in tutta evidenza un carattere volgare ed offensivo incompatibile con ogni invocato aspetto goliardico della situazione, dall'altro le eccezioni preliminari da ultimo svolte solo in udienza devono ritenersi infondate anche perché incompatibili e contraddittorie con quanto in precedenza illustrato ed ammesso sia nella comunicazione dell'atleta del 01 Giugno 2020 che con le memorie depositate dalla difesa innanzi a questo Tribunale.

Si ritiene, infatti, che l'eccezione relativa al decorso dei termini di 90 gg. di cui all'art. 43 R.G. debba ritenersi infondata in quanto il fascicolo dell'odierno procedimento risulta pervenuto al Tribunale in data 01 Luglio 2020. Parimenti non può essere accolta l'eccezione di genericità del capo di incolpazione in quanto sia l'atleta prima che il suo difensore dopo, hanno facilmente preso atto e dimostrato di conoscere tutte le circostanze relative alla condotta contestata, pacificamente ammessa, e quindi regolarmente esercitato il diritto di difesa nell'ambito di un procedimento sportivo che deve considerarsi del tutto autonomo e fondato su principi di sinteticità e ragionevole durata non legato in proposito a particolari preclusioni.

Ciò stante, considerato che la condotta in esame, nel merito, ha superato chiaramente i limiti pacificamente attribuiti all'ironia ed alla satira, appare utile rammentare il



principio che i tesserati in genere e, ancor di più, gli atleti, proprio in ragione del vincolo associativo che li lega alla Federazione sportiva di appartenenza, sono tenuti a mantenere un comportamento corretto ed una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva nel pieno rispetto delle norme federali Fipav.

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico dell'incolpata, delibera di infliggere a carico della stessa la sanzione disciplinare così come viene determinata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Sara Runggaldier la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due).

Roma 29 Settembre 2020

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 01 ottobre 2020